



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 3724/2022

Oggetto: Richiesta di parere concernente la conferibilità dell'incarico di Direttore dell'Ufficio ...omissis... a una dirigente condannata per danno erariale.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 68708 del 30 agosto 2022 - si rappresenta quanto segue.

È pervenuta un'istanza di parere in merito alla conferibilità dell'incarico di Direttore dell'Ufficio ...omissis..., istituito ...omissis..., all'...omissis... Il quesito scaturisce dall'acquisizione dell'attestato rilasciato dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, in data 27 luglio 2022 con il quale si rilevava la sussistenza di un giudizio di responsabilità a carico dell'...omissis... conclusosi con sentenza di condanna ...omissis...

Nell'istanza è stato, altresì, precisato che il procedimento penale, dal quale ha preso avvio il procedimento per responsabilità erariale, è esitato, dopo la condanna in primo grado, nel proscioglimento per prescrizione in fase di appello.

La norma astrattamente applicabile nel caso di specie è costituita dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 39/2013 che dispone " *A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; [...] c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale [...]*". Occorre pertanto verificare se:

- a) la posizione di Direttore dell'Ufficio ...omissis... sia assimilabile a quella di un incarico amministrativo di vertice o dirigenziale;
- b) la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a carico dell'...omissis... nell'ambito del procedimento penale costituisca causa ostativa al conferimento dell'incarico;
- c) la sentenza di condanna che accerta la responsabilità erariale dell'...omissis... costituisca ulteriore causa ostativa al conferimento dell'incarico.

L'art. 3 d.l. n. 189/2016 prevede che " *Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione»*". La Regione ...omissis... ed i comuni interessati dal sisma del 2016 hanno istituito tale unità organizzativa mediante convenzione del 3 novembre 2016. In particolare, l'art. 10, comma 1, della citata convenzione, recependo le indicazioni del legislatore, prescrive che " *Alla Direzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione è preposto un dirigente pubblico individuato dalla Regione*". Dall'esame dell'organigramma e degli atti di organizzazione pubblicati nella sezione



“Amministrazione trasparente” del portale dedicato a tale Ufficio speciale è possibile rilevare come il direttore si collochi a livello apicale nella struttura, svolgendo sia funzioni organizzative che gestorie. Pertanto, si ritiene che l’incarico in destinazione possa essere qualificato sia come incarico amministrativo di vertice, nozione che comprende *“gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”* (art. 1, comma 2, lett. i) d.lgs. n. 39/2013), sia come incarico dirigenziale, in quanto caratterizzato dall’esercizio in via esclusiva di alcune competenze di amministrazione e gestione (art. 1, comma 2, lett. j) d.lgs. n. 39/2013). Tale nomina, di conseguenza, è soggetta al divieto stabilito dall’art. 3 d.lgs. n. 39/2013.

L’istanza di parere menziona il coinvolgimento dell’...*omissis*... in un procedimento penale per l’accertamento di reati non meglio precisati, conclusosi in appello con una pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione. Premesso che ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 39/2013 il conferimento di incarichi apicali o dirigenziali è precluso soltanto a seguito di sentenza (anche non definitiva) per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nel caso di specie trova certamente applicazione il successivo comma 5 laddove si statuisce che *“La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento”*. Sul punto l’Autorità ha chiarito che vale ad escludere l’ipotesi di inconferibilità anche una sentenza di proscioglimento per prescrizione, ferme restando le ragioni di opportunità e di cautela che sconsigliano il conferimento di incarichi implicanti l’affidamento di particolari compiti e funzioni a coloro che siano stati raggiunti da precedenti condanne, ancorché successivamente venute meno per prescrizione (cfr. delibera n. 1156 del 27 novembre 2019 e Orientamento n. 55 del 3 luglio 2014).

Infine, in riferimento alla sentenza di condanna emessa nei confronti dell’...*omissis*... per responsabilità erariale, non si ritiene identificabile alcuna ipotesi di inconferibilità, atteso che il d.lgs. n. 39/2013 non indica tra le cause ostative all’attribuzione degli incarichi le pronunce della Corte dei Conti (cfr. delibera n. 1156 del 27 novembre 2019). Anche in questo caso, tuttavia, l’amministrazione è chiamata a valutare l’opportunità di attribuire determinati incarichi - in particolar modo nelle aree più esposte al rischio di corruzione come quella dei contratti pubblici o della gestione delle risorse finanziarie - avuto riguardo alle funzioni svolte dalla dipendente all’epoca dei fatti nonché alle condotte contestate nell’ambito del giudizio contabile.

Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 20 settembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente